

27284/22



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO VALLE

- Presidente -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Rel. Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO

- Consigliere -

Dott. ANNA MOSCARINI

- Consigliere -

Dott. PAOLO SPAZIANI

- Consigliere -

Oggetto

RISARCIMENTO
DANNI

Ud. 08/06/2022 - CC

Cau. 27284

R.G.N. 31300/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 31300/2021 proposto da:

(omissis)

elett.te domiciliato in (omissis) presso lo

studio dell'avvocato }

(omissis)

che lo rappresenta e

difende;

- ricorrente -

contro

REGIONE (omissis)

- intimata -

avverso la sentenza n. 556/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO DI ANCONA, depositata il 07/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI.

5967
22

Rilevato che,

con sentenza resa in data 7/5/2021 (n. 556/2021), la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da (omissis) i per la condanna della Regione (omissis) al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale il (omissis) alla guida della propria autovettura sulla (omissis) ebbe a travolgere un istrice insinuatosi sulla sede stradale, finendo col collidere contro un albero posto a margine di una piazzola di sosta;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver disatteso le istanze istruttorie reiterate in sede di gravame dal (omissis) ha rilevato come la pretesa risarcitoria avanzata da quest'ultimo non potesse essere accolta, non avendo lo stesso fornito alcuna prova circa i profili di colpevolezza della Regione (omissis) in relazione alla provocazione del sinistro in esame, attesa l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 2052 c.c. che conferisce rilievo, ai fini risarcitori, al solo nesso di causalità (salva la prova del caso fortuito) tra il danno e il coinvolgimento della fauna selvatica;

avverso la sentenza d'appello, (omissis), (omissis) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;

considerato che,

con il primo motivo, la ^{partic} ~~Società~~ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso

C. V. 2021

la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto d'appello sul (falso) presupposto della mancata impugnazione, da parte del (omissis) della decisione con la quale il primo giudice ne aveva disattesa l'ammissione, senza avvedersi dell'avvenuta sostanziale contestazione, da parte dell'appellante, di detta mancata ammissione, nella specie avvenuta senza alcuna motivazione da parte del giudice di primo grado;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2052 e 2697 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inapplicabile, al caso di specie, il disposto di cui all'art. 2052 c.c., ed avendo conseguentemente escluso che la sola sussistenza del nesso di causalità potesse valere a configurare i presupposti della responsabilità della Regione (omissis) per i danni nella specie denunciati, in assenza di alcuna prova della riconducibilità delle ridette conseguenze dannose all'incidenza di un eventuale caso fortuito;

il secondo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;

osserva il Collegio come, secondo il recente (benché ormai consolidato) insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, in quanto le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (v., *ex plurimis*, Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 - 01);

ciò posto, avendo il giudice *a quo* ritenuto inapplicabile l'art. 2052 c.c. al caso di specie, pur a fronte della riconosciuta rivendicazione, da

parte dell'originario attore, del risarcimento di danni cagionati dalla fauna selvatica, la decisione impugnata deve ritenersi erroneamente emessa sulla base di una falsa applicazione della norma di legge richiamata;

in forza di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del secondo motivo (assorbito il primo), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio la Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;


P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione del 8/6/2022.

Il Presidente

Cristiano Valle



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 SET 2022
oggi...
IL CANCELLIERE ESPERTO
Silvia Sticca

